

CAMERA DEI DEPUTATI N. 634

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato GREGORIO FONTANA

Introduzione dell’articolo 28-*bis* del codice penale, concernente la sospensione dell’erogazione del vitalizio ai membri del Parlamento cessati dal mandato, in caso di condanna comportante l’interdizione dai pubblici uffici

Presentata il 16 maggio 2018

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende colmare una stortura giuridica venutasi a creare a seguito dell’approvazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera n. 131 del 2015. In quell’occasione, si introdusse la previsione della sospensione dell’erogazione del cosiddetto vitalizio per i parlamentari interdetti dai pubblici uffici a seguito di condanna penale. Nonostante i pareri degli emeriti giuristi che furono preventivamente auditi, e che andavano unanimemente nella direzione di chiedere che la materia non fosse normata con fonte regolamentare, l’Ufficio di presidenza decise per l’introduzione mediante delibera di una sanzione accessoria alla condanna penale, dunque in palese contrasto con il principio giuridico della riserva di legge in materia penale (articolo 25, secondo comma, della Costituzione). Forza Italia, ancor prima

dell’adozione della deliberazione citata, aveva già presentato una proposta di legge di contenuto identico a quella in esame (atto Camera n. 3102 della XVII legislatura), iniziativa che quindi si rende oggi ancora più necessaria al fine di riportare nel suo alveo naturale una decisione condivisibile nel merito ma errata nel metodo, e restituire al Parlamento la possibilità di svolgere le proprie funzioni istituzionali di pieno ed esclusivo esercizio del potere legislativo. La proposta di legge, dunque, che consta di un unico articolo, modifica il codice penale affinché, nell’ambito delle pene accessorie, sia prevista la sospensione dell’erogazione del vitalizio per i parlamentari che, a seguito di una condanna penale, siano stati interdetti dai pubblici uffici.

Nello specifico, essa introduce l’articolo 28-*bis* del codice penale, suddiviso in tre commi. Il primo comma prevede, quale

pena accessoria, la cessazione dell'erogazione al condannato ex parlamentare degli assegni percepiti a titolo di vitalizio. In quanto pena accessoria, tale privazione può avere carattere perpetuo o temporaneo, e non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque.

Il secondo comma prevede che all'ex parlamentare privato del vitalizio che versi in condizioni di indigenza venga, in ogni

caso, garantito, sempre a carico della Camera di appartenenza, un sussidio la cui entità deve essere non superiore a quella dell'assegno di base che la legge assicura ai cittadini.

Il terzo comma, infine, prevede che, ove la sospensione sia perpetua, all'ex parlamentare condannato vengano restituiti i contributi versati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 28 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 28-bis. — (*Sospensione dell'erogazione del vitalizio ai membri del Parlamento cessati dal mandato, in caso di condanna comportante l'interdizione dai pubblici uffici*) — L'interdizione dai pubblici uffici priva il condannato degli assegni percepiti a titolo di vitalizio erogati dal Senato della Repubblica o dalla Camera dei deputati, secondo le modalità stabilite dai commi primo e quarto dell'articolo 28.

Ove il condannato dimostri di non essere in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita, la sospensione riguarda esclusivamente la parte restante dell'assegno di cui al primo comma, detratta la quota corrispondente all'assegno di base, quale trattamento previdenziale minimo garantito, ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione.

Ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 28, la Camera di appartenenza determina le modalità di restituzione dei contributi versati ».



18PDL0014280